

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

## INDICE

### Titolo 1 - Norme generali

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Principi di qualità
- Articolo 4 - Indirizzi generali di insediamento ed esercizio
- Articolo 5 - Attività su aree pubbliche
- Articolo 6 - Procedimenti per l'esercizio delle attività su posteggi dati in concessione
  
- Articolo 7 - Procedimenti sul commercio svolto in forma itinerante
- Articolo 8 - Norme comuni
- Articolo 9 - Trasferimento, soppressione di mercati ,fiere o soppressione ,istituzione di nuovi posteggi
  
- Articolo 10 - Aree private o aree demaniali a disposizione del comune
- Articolo 11 - Revoca autorizzazioni
- Articolo 12- Norme comportamentali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
  
- Articolo 13 - Normativa igienico-sanitaria
- Articolo 14 - Validità delle presenze
- Articolo 15 - Vendita a mezzo veicoli
- Articolo 16 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 17 - Determinazione degli orari
- Articolo 18 - Tariffe per la concessione di suolo pubblico

### Titolo 2 - Mercati in Prato

- Articolo 19 - Definizioni
- Articolo 20 - Funzionamento e calendario dei mercati
- Articolo 21 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- Articolo 22 - Posteggi riservati ai portatori di handicap o particolari categorie
  
- Articolo 23 - Posteggi da attribuirsi ai produttori agricoli
- Articolo 24 - Criteri di variazione per migliona e scambio posteggi nel mercato centrale
  
- Articolo 25 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Articolo 26 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

- Articolo 27 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 28 - Edizioni Straordinarie dei Mercati

### **Titolo 3 - Fiere in Prato**

- Articolo 29 - Definizioni di fiere
- Articolo 30 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Articolo 31 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Articolo 32 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 33 - Revoca della concessione decennale del posteggio
- Articolo 34 - Fiere Promozionali
- Articolo 35 - Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali
- Articolo 36 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

### **Titolo 4 - Posteggi fuori mercato in Prato**

- Articolo 37 - Posteggi fuori mercato
- Articolo 38 - Revoca della concessione decennale del posteggio
- Articolo 39 - Posteggi per la vendita di funghi epigei spontanei

### **Titolo 5 - Commercio itinerante in Prato**

- Articolo 40 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Articolo 41 - Zone vietate
- Articolo 42 - Rappresentazione cartografica

### **Titolo 6 - Concessioni temporanee di aree pubbliche**

- Articolo 43 - Concessioni temporanee
- Articolo 44- Attività stagionali

### **Titolo 7 - Sanzioni**

- Articolo 45 - Sanzioni
- Articolo 46 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate.
- Articolo 47 - Norma di rinvio.

## Titolo 1 - Norme generali

### Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciali sulle aree pubbliche del Comune di Prato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. Toscana 4/2/2003 n.10.
2. Il regolamento può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione, fatta eccezione per gli aggiornamenti di cui al titolo 5, allegato B - "posteggi fuori mercato" - che possono subire modifiche per ragioni di opportunità tecnica, demandate all'approvazione del dirigente, entro un limite del 20% del numero complessivo, sentite le associazioni di categoria più rappresentative.
3. All'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le norme regolamentari comunali in materia emanate precedentemente

### Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
  - b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
  - c) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
  - d) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
  - e) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
  - f) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti. L'autorizzazione è efficace solo nel momento in cui risulta l'iscrizione alla competente Camera di Commercio.
  - g) Per concessione decennale si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o fuori mercato e della fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
  - h) Per concessione temporanea, si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni culturali o nell'ambito di una fiera, laddove non sussistono le condizioni per il rilascio della concessione decennale, ad operatori già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
  - i) Per presenze in un mercato il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in un mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere attività commerciale.
  - j) Per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.

- k) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
  - l) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per i produttori agricoli, per i soggetti portatori di handicap e per i soggetti di cui alla legge regionale 27/1993 (“Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile”).
  - m) Per settore merceologico si fa esclusivo riferimento ai settori Alimentare e Non Alimentare, fatta eccezione per quanto previsto al comma d ) art.21.
  - n) Per spunta, operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
  - o) Per spuntista, l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato.
2. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica agli imprenditori agricoli i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi di cui all’art. 20, nonché per l’esercizio dell’attività di vendita in caso di assenza del titolare o dei soci, come disciplinato dal seguente art.8, comma terzo.

### Articolo 3 Principi di qualità

1. Il presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
  - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
  - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento, all’informazione e alla sicurezza dei prodotti;
  - d) L’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
  - e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane;
  - f) La tutela attiva e l’ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati.

### Articolo 4 Indirizzi generali di insediamento e di esercizio

1. Gli indirizzi generali per l’insediamento e l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
  - b) favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
  - c) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
  - d) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso l'apposito Osservatorio già costituito con deliberazione del Consiglio comunale 3 luglio 2002, n.96.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
  - b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
  - c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
  - d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

#### Articolo 5 Attività su aree pubbliche

- 1. Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti di cui all'apposita L. R Toscana n.10/2003.
- 2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) in forma itinerante su qualsiasi area, fatta eccezione per quelle elencate all'art.41 e nel rispetto delle modalità prescritte dall'art.40.

#### Articolo 6 Procedimenti per l'esercizio dell'attività su posteggi dati in concessione

- 1. La domanda per il rilascio della autorizzazione al commercio su aree pubbliche ricadenti nel Comune di Prato di cui all' art.5, comma secondo, lett.a) e della relativa concessione di posteggio è presentata al competente Servizio comunale.
- 2. La domanda è presentata a seguito di bando pubblico , sulla base delle norme di cui al successivo articolo 21.
- 3. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.

4. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio, rilasciata dal Comune di Prato abilita:

- all'esercizio nell'ambito del territorio regionale, anche dell'attività in forma itinerante;
- all'esercizio nei posteggi occasionalmente liberi, ed assegnati a seguito di spunta;
- alla partecipazione alle fiere.

Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.

5. Qualora il concessionario di suolo pubblico avanzi domanda di concessione edilizia sull'area, questi deve prestare obbligazione, garantita finanziariamente, impegnandosi al ripristino dello stato del luogo alla scadenza della concessione; deve inoltre esplicitamente dichiarare di essere consapevole che per ragioni di pubblico interesse la concessione può essere revocata ancor prima della scadenza naturale del termine, fatto salvo l'obbligo del comune di un termine di preavviso di 4 mesi.

#### Articolo 7

##### Procedimenti su commercio svolto in forma itinerante.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b), è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, o in caso di società di persone, dal Comune in cui ha la sede legale la società. L'autorizzazione abilita:

- all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
- alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
- all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi.

Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.

La domanda volta ad ottenere l'autorizzazione si intende accolta qualora il Dirigente del Servizio non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta (90) giorni dal ricevimento della domanda; l'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato.

Nel caso di cambiamento di residenza del titolare della autorizzazione, ovvero, nel caso di società, di modificazione della sede legale della stessa, il comune che ha rilasciato l'autorizzazione provvede entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato a trasmettere la documentazione relativa al Comune della nuova residenza o della nuova sede legale, il quale provvede all'annotazione sulla autorizzazione.

#### Articolo 8

##### Norme comuni

- 1 L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle stazioni, nelle aree demaniali, o comunque nelle aree non a diretta disposizione del comune., è subordinato al permesso del soggetto proprietario o gestore.
- 2 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
- 3 In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito, anche nel caso di cui all'art.22, su autocertificazione, esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari.
- 4 Nel caso di svolgimento di una fiera il Comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 5 L'autorizzazione è reintestata a seguito di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui alla

apposita legge regionale. ; la domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti è presentata, pena la decadenza, entro 90 giorni dall'atto di trasferimento nella gestione o della titolarità dell'esercizio. Nel periodo precedente la presentazione della domanda di reintestazione è proibito l'esercizio dell'attività da parte del futuro titolare.

- 6 In caso di morte del titolare dell'azienda, la domanda di reintestazione dell'autorizzazione deve essere presentata, entro 12 mesi dalla data del decesso, dall'erede o dal rappresentante legale nel caso in cui gli eredi abbiano costituito una società di persone, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
- 7 Gli eredi anche non in possesso dei requisiti richiesti, hanno comunque la facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione, previa comunicazione al Comune entro 60 giorni dal decesso. In difetto di comunicazione l'attività sarà considerata abusiva.
- 8 Qualora l'erede non intenda continuare l'attività, ha facoltà di cedere l'azienda ad altro soggetto entro 12 mesi dalla morte del titolare .In tal caso, la domanda di reintestazione, corredata di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, è presentata dal cessionario entro 90 giorni dall'atto di trasferimento dell'attività, a pena di decadenza. Nell'arco dei 12 mesi l'attività deve rispettare i limiti di assenza di cui all'art.11.
- 9 Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsivoglia tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.
- 10 Il dirigente del Servizio provvede ad integrare ,definire, precisare ,con propri atti,la relativa modulistica, nel rispetto della normativa vigente,dando loro opportuna pubblicità.

#### Articolo 9

##### Trasferimento, soppressione di mercati, fiere o soppressione, istituzione di nuovi posteggi

1. Per il trasferimento di un mercato, di una fiera, ordinaria o promozionale, o di un posteggio fuori mercato, per ragioni di interesse pubblico , il Comune, acquisisce preventivamente i pareri delle organizzazioni di categoria e associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della L.R. 1/2000; individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un congruo termine per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di fissare termini congiuntamente concordati. Se i motivi del trasferimento sono dovuti a ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio storico ,artistico ed ambientale viene assegnato agli operatori un termine di almeno un anno.
2. Qualora il Comune sopprima un mercato, un fiera o i singoli posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito del Comune. Nel caso di soppressione di singoli posteggi, al titolare è dato un congruo termine per il trasferimento, compatibilmente con l'interesse pubblico.
3. Per l'istituzione dei nuovi posteggi, il servizio preposto al rilascio dell'autorizzazione e della concessione chiede il parere degli uffici comunali competenti in materia urbanistica, ambientale , di viabilità e traffico. Se gli uffici preposti al rilascio del parere non procedono entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il parere è acquisito come positivo.

#### Articolo 10

##### Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune

1. Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a), questa può essere inserita tra le aree equiparate pubbliche.
2. Nel caso in cui l'area sia messa a disposizione gratuitamente da parte del soggetto privato, il Comune attribuisce priorità assoluta al soggetto che abbia conferito l'area, qualora faccia richiesta di attività di commercio, nei limiti e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme e fermo restando che l'area preveda un numero di posti non inferiore a 15.
3. Nell'aree demaniali l'esercizio del commercio è effettuato di intesa con le autorità competenti e per i posteggi individuati deve essere rilasciata concessione demaniali nei mercati e nelle fiere.

#### Articolo 11 Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e la relativa concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge regionale n.10/2003.
2. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi in cui l'operatore:
  - a) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
  - b) Non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio o servizio militare. I giustificativi delle assenze devono pervenire al Comune con lettera di accompagnamento debitamente sottoscritta entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento; fa fede il timbro postale. In caso di inoltrato tardivo il giustificativo è considerato nullo.
3. Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di revoca fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento.
4. La concessione del posteggio nelle fiere è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio e servizio militare, giustificati nei modi e nei termini di cui al comma 2 lettera b).
5. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi di operatività della fiera.
6. Resta salva la facoltà di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico; in tale caso si applica l'art.9, comma secondo.
7. Restano ferme, inoltre, le ipotesi di decadenza dalla concessione del suolo pubblico regolate dall'art. 19 del Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

#### Articolo 12 Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione, a condizione che non siano di impedimento o di pericolo.

3. Gli operatori devono allestire ed insediarsi non prima di un'ora dall'orario di vendita e devono liberarlo non oltre un'ora dalla chiusura
4. I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dalla attività di vendita svolta dall'operatore.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

### Articolo 13 Normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

### Articolo 14 Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, debitamente registrate e depositate agli atti del servizio .
2. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.
3. La registrazione non ha luogo nel caso di rinuncia del posteggio disponibile da parte dell'operatore, nonché qualora il medesimo non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.
4. Il registro delle presenze dei singoli mercati è aggiornato dopo ogni edizione, sulla base delle rilevazioni effettuate dai soggetti incaricati dal comune.
5. Al 31 dicembre di ogni anno decadono dalla graduatoria gli operatori che hanno maturato meno di quattro presenze nei tre anni solari precedenti, salvo gli operatori che hanno iniziato l'attività di "spuntista" nel mercato di riferimento negli ultimi due anni del triennio considerato.
6. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza dei collaboratori familiari o di dipendenti che risultino in apposita autocertificazione; i soggetti devono essere in possesso dell'autorizzazione in originale.

### Articolo 15 Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento sull'area del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
3. Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezion fatta per attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

Articolo 16  
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento dei mercati, fiere, fiere promozionali, individuate ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti .
2. Di conseguenza l'area è accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 17  
Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è stabilito dal Sindaco, a norma dell'art.50 del decreto legislativo n.267/2000.
2. Per i mercati ,sulla base della ordinanza esistente, l'attività di vendita inizia fra le ore 7 e le ore 8 e termina alle ore 13.30.I banchi devono essere comunque montati tassativamente entro le ore 8.
3. Per i posteggi fuori mercato e per il commercio svolto in forma itinerante, si applicano orari differenziati ,anche divisi per quartiere o per tipologie merceologiche vendute.
4. Per le fiere si applicano orari che possono coprire l'intero arco della giornata.

Articolo 18  
Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
2. A tal fine si fa riferimento all'apposito regolamento sui tributi locali e sulle conseguenti tariffe applicate.

**Titolo 2 - Mercati in Prato**

Articolo 19  
Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività; i mercati si dividono in:
  - mercati di interesse cittadino :  
Viale Galilei , ogni lunedì
  - mercati rionali, solo un giorno la settimana :

Via C.Marx	lunedì
Mezzana	martedì
Grignano	martedì
Paperino	martedì
Villa Fiorita	mercoledì

Maliseti	mercoledì
S.Giorgio	giovedì
Iolo	giovedì
Galciana	giovedì
Le Badie	venerdì
Gescal - S.Giusto	venerdì
S.Paolo	venerdì
Chiesanuova	sabato
Fontanelle	sabato

- mercati del centro storico: tutti i giorni eccetto i festivi  
P.za Del Pesce  
P.za Lippi

Il numero dei posteggi, le caratteristiche, le specializzazioni merceologiche e le relative planimetrie sono allegate al presente regolamento sub lettera a.

Il comune può valutare, tramite apposito atto di GM, l'affidamento esterno con una diversa destinazione, della area mercatale di Pza Lippi; in tal caso viene scorporata dall'elenco di cui al primo comma.

I posteggi, escluse alcune ipotesi in deroga, hanno dimensione massima pari a 35 mq.

#### Articolo 20

##### Funzionamento e calendario dei mercati

1. I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. Attività gestionali non di natura istituzionale possono essere affidate direttamente a soggetti partecipati a tal fine costituiti o, tramite apposito bando, a soggetti privati.
3. Entro il 31 dicembre il servizio rende noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture festive per l'anno successivo. Il calendario rispetta i seguenti criteri:
  - nel caso in cui il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta obbligatoria dall'accordo per il commercio fisso fra comuni dell'area metropolitana, il mercato si svolge il giorno successivo per il mercato centrale (Viale Galilei) e il mercato di via C.Marx, il giorno precedente nel caso degli altri mercati rionali;
  - negli altri casi di festività, il mercato si svolge regolarmente nello stesso giorno.
  - si rispettano comunque le norme relative alle presenze ed alle spunte.

#### Articolo 21

##### Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato. A parità di anzianità di presenze nel mercato, il Comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda. In ogni caso, a parità di condizioni, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data

di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228.

2. Al fine di redigere la graduatoria, il Comune fa pervenire al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, per la pubblicazione, il bando comunale con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali.
3. Il bando di cui al comma 2 deve pervenire alla redazione del B.U.R.T. entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio ed il 31 ottobre di ogni anno. Il B.U.R.T., entro trenta giorni dalle date indicate, provvede alla pubblicazione dello stesso.
4. Il bando comunale deve contenere:
  - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione, le caratteristiche di ciascun posteggio e la circostanza dell'eventuale inserimento dello stesso in un mercato o fiera di nuova istituzione;
  - b) l'elenco dei posteggi riservati ai soggetti di cui alla legge regionale 27/1993, se trattasi di mercati o fiere di nuova istituzione;
  - c) l'eventuale elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
  - d) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, per l'individuazione delle quali si deve fare riferimento a quelle già esistenti, inserendo, tramite bando, specializzazioni merceologiche che favoriscano la pluralità dell'offerta al consumatore. Nel caso di affidamento di posteggio per specializzazione merceologica, il vincitore è tenuto tassativamente a rispettare, pena la decadenza della autorizzazione, la specializzazione merceologica attribuita al posteggio medesimo;
  - e) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria.
5. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si deve procedere, fatta eccezione per i mercati rionali, alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliori, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi, a norma del comma 1 del presente articolo.
6. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio non possono essere oggetto di cessione o di affidamento in gestione se non sono trascorsi due anni dalla data di rilascio. L'atto di cessione o affidamento effettuato in violazione del presente comma, comporta la revoca immediata della autorizzazione e della concessione.

## Art.22

### Posteggi riservati ai portatori di handicap o particolari categorie

1. I posteggi riservati ai portatori di handicap sono assegnati previo invio a tutte le associazioni di categoria presenti sul territorio (iscritte al registro regionale e maggiormente rappresentative), e previa presentazione di domanda entro sei mesi dalla comunicazione predetta. Viene formata una graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
  - a) minore età del richiedente;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
  - c) a parità di condizioni, sorteggio.
2. I primi classificati in graduatoria possono scegliere il mercato di maggiore interesse tra le aree mercatali ove è previsto l'inserimento di portatori di handicap.
3. I posteggi che non risultano assegnati dopo l'espletamento di due ricognizioni secondo le metodologie sopra descritte non sono più coperti da riserva.

4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui alla legge regionale 27/1993 è effettuata tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione. A parità di condizioni, si procede a sorteggio. Ciascuno dei soggetti non può essere titolare di più di un'autorizzazione nello stesso mercato.

#### Art. 23

##### Posteggi da attribuirsi ai produttori agricoli

1. I posteggi riservati in precedenza ai produttori agricoli ed ai coltivatori diretti vengono da questi conservati; nel caso in cui tali posteggi siano liberi o per assenza del titolare o per mancata assegnazione, sono soggetti a spunta nel rispetto delle categorie merceologiche e con priorità ai produttori.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
3. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
  - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
  - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

#### Articolo 24

##### Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi nel Mercato centrale

1. L'elenco dei posti liberi, per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati, viene segnalato entro il 31/3, , 30/9, al Servizio Sviluppo Economico che provvede ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al successivo comma 2.
2. Il dirigente del Servizio procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando viene comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono rivolgere domanda scritta al Comune, entro i termini previsti dal bando.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
  - a) maggiore anzianità di presenza maturata nel mercato sullo specifico posteggio dal soggetto richiedente in quel mercato;
  - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
  - c) rispetto, per effetto della miglioria e della relativa nuova assegnazione di posteggio, delle specializzazioni merceologiche eventualmente previste nel mercato.
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvede, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Dopo l'atto di scambio le autorizzazioni interessate non possono essere oggetto di cessione o affidamento per almeno due anni dal perfezionamento dello stesso.

Articolo 25  
Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, deve essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a )nel mercato centrale e nei mercati del centro storico:
    - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non si abbia in atto una emissione del bando;
  - b) nei mercati rionali:
    - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
    - nell'ambito dell'area di altro mercato settimanale , su scelta dell'operatore tra i posteggi disponibili, qualora non via sia disponibilità di posteggio all'interno dell'area del mercato occupato.

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle opzioni dell'operatore.

Articolo 26  
Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.L'area va resa obbligatoriamente libera entro un'ora dal termine dell'orario di vendita.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quale peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, è considerato assente a tutti gli effetti.
4. L' Ufficio competente provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili dietro apposita richiesta.

Articolo 27  
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi  
o comunque non assegnati

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze e tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio. A parità di anzianità di presenze effettive nel mercato il Comune, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle

- Imprese del deceduto. La mancata esibizione della autorizzazione in originale comporta, per lo spuntista, la non ammissione alla spunta.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai soggetti di cui alla legge regionale 27/1993 occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata esclusivamente a soggetti aventi gli stessi requisiti, e comunque secondo le modalità di cui al comma 1.
  3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli/allevatori, occasionalmente liberi o non assegnati, è attribuita in via prioritaria , a soggetti appartenenti alla stessa categoria e tipologia merceologica, secondo le modalità di cui al comma 1 e successivamente, quando i posteggi di cui sopra non possono essere altrimenti assegnati, a soggetti autorizzati al commercio su aree pubbliche di beni della stessa natura.
  4. Qualora, in sede di spunta, non venga soddisfatto totalmente il numero dei produttori/allevatori presenti, questi potranno essere ammessi ad ulteriore assegnazione solo una volta esaurita la spunta degli operatori per tipologia merceologica sui posteggi disponibili.
  5. Ai posteggi del settore merceologico "FIORI-PIANTE ED ANIMALI" del quadro E del mercato di V.le Galilei possono accedere, in assenza dei titolari dei posteggi, prioritariamente i commercianti su area pubblica secondo il criterio del più alto numero di presenze, e in via secondaria i produttori-allevatori.
  6. Nei mercati rionali, l'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio alimentare su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è attribuita dal Comune, in via prioritaria, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 1 e successivamente, quando i posteggi di cui sopra non possono essere altrimenti assegnati, agli operatori del settore non alimentare.
  7. Ai posteggi con specializzazione merceologica "Fiori e piante" possono accedere, in assenza dei titolari dei posteggi, prioritariamente i commercianti su area pubblica con il più alto numero di presenze, ed in via secondaria i produttori-allevatori.
  8. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, del Comune e per i mercati soggetti a particolare tutela ambientale

#### Articolo 28

##### Edizioni straordinarie di Mercati

1. Edizioni straordinarie dei mercati, sono programmate entro il 31 dicembre per l'anno successivo e si svolgono con lo stesso organico del mercato ordinario, con eventuale sorteggio dei posteggi da occupare nel caso in cui si operi in altra area pubblica oppure nella sede del mercato ma con un numero dei partecipanti all'edizione straordinaria inferiore rispetto a quello degli operatori assegnatari. Il servizio competente procede, a tal fine, a richiedere preventivamente agli operatori la prenotazione per l'edizione straordinaria ; la prenotazione, accompagnata dal versamento della cifra dovuta, è vincolante per svolgere l'attività.
2. Il mercato di interesse cittadino di V.le Galilei effettua sette edizioni straordinarie in un anno, anche in sede diversa ,una la domenica prima di Pasqua,una la domenica prima di Natale e cinque in date da stabilire entro i termini e con le modalità di cui al 1 comma.
3. Nel caso di edizioni straordinarie dei mercati, l'ordinanza sindacale prevista dall'art.16 del presente regolamento può adibire ad area di parcheggio al servizio degli utenti del mercato la superficie, destinata allo svolgimento dell'attività commerciale, che rimane disponibile qualora le prenotazioni siano in numero inferiore ai posteggi previsti.

## Titolo 3 - Fiere in Prato

### Articolo 29 Definizione delle Fiere

Le Fiere si distinguono in fiere ordinarie e fiere promozionali

Per fiera ordinaria si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche di operatori autorizzati ad esercitare in occasione di particolari ricorrenze o festività.

La Fiera promozionale è quella iniziativa avente le caratteristiche definite a norma del successivo art. 34.

La Fiera ordinaria è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.

Fiere normali alla data dell'esecutività del presente regolamento a Prato sono n 1:

- Festa Regionale degli Ambulanti, maggio, centro storico.

Possono essere istituite nuove fiere, demandando la localizzazione ed il numero/tipologia degli operatori, con atto di Giunta, fino al massimo di n 2, previo confronto con le organizzazioni di categoria più rappresentative e con le associazioni dei consumatori.

### Articolo 30 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera normale, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:
  - Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera
  - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche
  - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
2. Le domande di rilascio delle concessioni sono presentate a partire dal 20° e fino al 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel BURT.
3. Per quanto riguarda la "Festa Regionale degli Ambulanti", considerata l'area del Centro Antico nella quale ricade, la planimetria dei posteggi può subire variazioni; in tal caso, qualora nell'anno dello svolgimento si abbiano variazioni, anche minime, dei posteggi, gli operatori sono chiamati, per ordine di graduatoria alla scelta del nuovo posteggio, fermo restando il rispetto della assegnazione originaria nel caso in cui le variazioni non siano stabili.
3. I giorni di fiera sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione specifica.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quali peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. La presenza effettiva in una fiera può essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della stessa.

6. Le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino a due posteggi nell'ambito della stessa fiera.

#### Articolo 31

##### Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno del rilascio dell'autorizzazione o della denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

#### Articolo 32

##### Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. Qualora l'operatore assegnatario nel giorno di svolgimento della fiera normale o nella fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, viene considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, ai soggetti di cui alla legge regionale 27/1993, e ai produttori agricoli ,occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal Comune prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

#### Articolo 33

##### Revoca della concessione decennale di posteggio

1. La concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Nelle fiere normali di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi degli orari operativi della fiera.

#### Articolo 34

##### Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche le persone fisiche o società di persone iscritte nel registro delle imprese.

Oltre quelle già programmate il Comune può indire nuove Fiere promozionali, previo confronto con le organizzazioni di categoria degli operatori del commercio maggiormente rappresentative e con le associazioni dei consumatori. E' comunque obbligatorio, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo nei casi in cui vengono programmate ulteriori indizioni delle suddette fiere promozionali .

3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria.

### Articolo 35

#### Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali

1. Il servizio comunale competente rilascia la concessione del posteggio della Fiera, limitata alla durata della stessa, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale all'albo pretorio, tenendo conto delle priorità di cui all'art.30, comma primo.
2. I bandi devono essere comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera al fine di favorire la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati; decorsi 10gg dall'invio ,si procede alla relativa approvazione e pubblicazione all'albo del Comune.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente.
4. I giorni della fiera promozionale sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

### Articolo 36

#### Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

## **Titolo 4 - Posteggi fuori mercato di Prato**

### **Articolo 37 Posteggi fuori mercato**

1. I posteggi fuori mercato sono individuati dall' elenco allegato al presente regolamento .Fatte salve le autorizzazioni esistenti e le relative graduatorie di punteggio l'assegnazione di nuovi posteggi o delle autorizzazioni che si rendessero libere avviene tramite bando comunale emesso dal competente Servizio nel rispetto delle seguenti priorità:
  - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione;
  - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
- 2 Per i nuovi posteggi o per i posteggi resisi liberi possono essere introdotte specializzazioni merceologiche destinate alla valorizzazione e qualificazione commerciale; in tale caso la specializzazione è vincolante ed eventuali cambiamenti comportano la revoca della autorizzazione data. Le specializzazioni merceologiche sono individuate in sede tecnica dall'ufficio comunale competente.
- 3 Il Comune rilascia contestualmente la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione.
- 4 L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente. Nei posteggi fuori mercato non si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- 5 I posteggi fuori mercato hanno dimensione massima pari a mq 25 all'interno del centro antico e dimensione massima pari a mq 35 all'esterno.

### **Articolo 38 Revoca della concessione decennale del posteggio**

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio o servizio militare, debitamente comunicati con le modalità ed i tempi di cui all'art.11, che regola anche le procedure per la revoca.

### **Articolo 39 Posteggi fuori mercato assegnati per la vendita dei funghi epigei spontanei**

1. Per la vendita di funghi epigei spontanei è rilasciata, a norma della legge regionale 22 marzo 1999, n.16, apposita autorizzazione e contestuale concessione per l'occupazione di suolo pubblico, previa verifica della compatibilità del posteggio richiesto dall'operatore alle norme igienico-sanitarie ed alle norme del Codice della Strada.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata, su domanda dell'operatore, per un massimo di due volte in un anno allo stesso soggetto, e non può avere una durata inferiore a dieci giorni e superiore a sessanta giorni. La domanda può essere presentata anche per due periodi consecutivi.

## Titolo 5 - Commercio itinerante in Prato

### Articolo 40

#### Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500.
5. Nel centro antico, in occasione di particolari ricorrenze o nei giorni festivi tramite apposita domanda è ammesso commercio itinerante per la vendita di specifici prodotti tradizionali, quali gelati, zucchero filato, palloncini; la vendita non può essere effettuata con autoveicolo, ma deve essere svolta tramite attrezzature tradizionalmente collegate ai prodotti venduti e comunque compatibile con il decoro del centro storico; la domanda di autorizzazione deve contenere specifica descrizione dei mezzi utilizzati. Il servizio competente determina sulla base delle richieste avanzate un numero massimo di accoglimento; nel caso di concorrenza fra più domande, si dà priorità all'ordine cronologico; l'autorizzazione all'accesso ha durata non superiore ai tre mesi.

### Articolo 41

#### Zone vietate

5. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
  - a) nel Centro storico, intendendosi come tale la zona delimitata dalle mura civiche, ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo comma art.40
  - b) sulle seguenti tipologie di strade:
    - Autostrade
    - Strade extraurbane principalisulle seguenti tipologie di strade, tranne che nelle apposite corsie o aree di sosta:
    - Strade urbane di scorrimento
    - Strade urbane di quartiere
    - Strade locali
  - c) in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo
  - d) in tutti i casi in cui la sosta sia vietata (anche oltre le ore 20.00 o prima delle ore 8.00)
  - e) in APU e in ZTL, nonché in tutti i casi di circolazione limitata per esigenze di prevenzione dagli inquinamenti;
  - f) nelle aree sulle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo limitato, o subordinata al pagamento di una somma;
  - g) nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, o aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
  - h) qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della L. Regionale n.10/2003, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 42  
Rappresentazione cartografica

1. Presso gli Uffici comunali competenti è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
2. Il Comune è tenuto a comunicare, su richiesta dell'interessato, l'elenco delle aree comunali dove è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante.

**Titolo 6 - Concessione temporanea di aree pubbliche**

Articolo 43  
Concessioni temporanee

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
  - a) Favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
  - b) Promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
  - c) Valorizzare iniziative di animazione, culturali, sportive e sociali.
2. Per il rilascio delle concessioni temporanee, il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e quelle dei consumatori, indice bando comunale, al quale viene data idonea pubblicità.
3. Nel bando devono essere indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, il numero dei posteggi, i criteri di priorità ed i termini per la presentazione delle domande.
4. Durante particolari festività, quali il periodo natalizio e pasquale, carnevale, 8 marzo, settembre pratese, festività dei morti, possono essere rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico su richiesta dell'operatore, per la vendita di particolari generi merceologici riconducibili alla natura della festività, quali alberi di natale, fiori, dolciumi e caldarroste, coriandoli ed articoli carnevaleschi.
5. E' consentito all'organizzatore di iniziative di promozione del territorio, di animazione, culturali, sportive o di altra natura religiosa o sociale, individuare direttamente fino ad un massimo di 8 operatori su area pubblica, per l'effettuazione di attività di vendita nell'ambito della manifestazione promossa. E' fatto obbligo all'organizzatore di verificare i requisiti del soggetto partecipante e di trasmettere l'elenco dei soggetti al Comune.
6. Da parte dello stesso organizzatore o comunque nello stesso luogo, non può essere esercitata tale facoltà se non è stascorso almeno un anno dall'ultima manifestazione.
7. Nella scelta degli operatori, qualora la manifestazione venga reiterata, l'organizzazione deve attenersi al principio della rotazione nelle scelte.
8. Nel caso di cui al comma 4, le concessioni devono essere richieste prima di trenta giorni dall'inizio della manifestazione, ma non prima dei sessanta giorni da tale data. Sono individuate con determinazione del Dirigente del Servizio comunale competente le date di inizio delle manifestazioni e degli eventi che non hanno date fisse in calendario.
9. In via transitoria, per il primo anno di applicazione del presente regolamento e comunque non oltre il 31/12/2003, le domanda presentate fuori dai termini di cui al comma precedente vengono accolte per ordine cronologico.
10. Le concessioni temporanee inserite nella manifestazione del Luna Park pratese, V.le Marconi, vengono rilasciate sulla base delle norme generali vigenti per la suddetta manifestazione.

Articolo 44  
Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

**Titolo 7 - Sanzioni**

Articolo 45  
Sanzioni e Disposizione finale

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o senza la concessione di posteggio, quando prevista, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Del pari, è assoggettato alla sanzione di cui al comma precedente chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza il permesso previsto dall'art.8, comma primo, del presente regolamento.
3. In assenza del titolare, chiunque eserciti senza la qualifica di dipendente o collaboratore o senza i requisiti previsti dalla norme regionali, è punito con una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1500; la sanzione è comminata al titolare della autorizzazione
4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti nel presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1500.
5. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica quando nell'arco di 12 mesi sia stata commessa un'altra violazione della stessa natura; la recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Se nel periodo di 5 anni dalla prima infrazione il soggetto incorre nella stessa infrazione per una terza volta nel territorio del comune di Prato, può essere disposta la revoca della autorizzazione
6. Nel caso di sospensione o di revoca, queste sono disposte con lo stesso provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Articolo 46.  
Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate.

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte qualora il Dirigente del Servizio comunale competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative le abbia valutate di valore complessivamente non superiore a euro 516.
2. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi

Art.47.  
Norma di rinvio.

Il presente regolamento si adegua alle norme legislative e regolamentari adottate in forma automatica per quanto riguarda le parti non sostanziali.